

1.1. Le innovazioni normative del settore

Nelle linee generali l'impianto normativo nel cui ambito operano le Casse previdenziali vede ancora i suoi riferimenti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 509 del 1994 e non ha subito modificazioni negli ultimi anni.

Di rilievo sono, invece, numerose disposizioni, contenute nella legislazione più recente, che trovano generale applicazione per tutti gli enti previdenziali. Si tratta di misure volte, da un lato ad assicurare la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo, dall'altro il contenimento della spesa per investimenti e per il personale.

Con riguardo al primo profilo già l'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994 prevede che la gestione economico-finanziaria degli enti privatizzati deve assicurare "l'equilibrio di bilancio" mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale e da ricondurre a un arco temporale fissato, in origine, in 15 anni dall'art. 3, comma 12 della legge n. 335 del 1995 (esteso a 40 anni dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 4 novembre 1999).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 763 della legge n. 296 del 2006, la stabilità delle gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 2007 è sottolineata l'opportunità, fermo restando in trent'anni l'arco temporale minimo del bilancio tecnico, che il documento preveda una proiezione dei dati attuariali su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente.

Questo orizzonte temporale è stato ampliato, senza esplicite esclusioni di forme gestorie, a cinquanta anni dall'art. 24, comma 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo. Con la medesima disposizione è previsto che gli enti previdenziali privatizzati adottino misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche entro e non oltre il 30 giugno 2012. Il termine è posticipato al 30 settembre 2012 dal comma 16 novies, dell'art. 29 della legge n. 14 del 2012, di conversione del decreto legge n. 216 del 2011, al fine di consentire agli enti la predisposizione dei bilanci tecnici alla luce delle modifiche normative sin qui ricordate.

In buona sostanza, il tenore letterale dalla norma appena citata è nel senso che soltanto le entrate previdenziali e non, quindi, quelle derivanti dalla gestione del

patrimonio, concorrano, dal lato dell'attivo, all'equilibrio attuariale. In tal senso, è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a richiamare l'attenzione degli enti, al fine di pervenire a risultati di auto sostenibilità permanente, sulla necessità di avviare strutturali riforme in un percorso di "armonizzazione e convergenza" verso il metodo di calcolo contributivo, con applicazione del principio del "pro rata" in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti di riforma e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni .

È lo stesso art. 24, comma 24, del decreto legge n. 201 a disporre che decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applichino, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, le misure correttive ivi previste (calcolo delle pensioni con il metodo contributivo; contributo di solidarietà).

Con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio del 2012 (adottato in esito a Conferenza dei Servizi delle amministrazioni vigilanti), vengono impartite indicazioni sulla predisposizione dei bilanci tecnici da parte degli enti di previdenza privati, alla luce anche delle disposizioni di cui al citato art. 24 del decreto legge n. 201. È disposto, tra l'altro, - ferma restando la necessità che i bilanci siano redatti su un periodo di cinquanta anni - *che il tasso di redditività del patrimonio non possa in ogni caso essere posto in misura superiore all'1 per cento in termini reali.* È poi previsto che *la verifica dell'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche contenute nei bilanci tecnici possa tener conto, in caso di disavanzi annuali di natura contingente e di durata limitata, come fattore di compensazione, dei rendimenti annuali del patrimonio, come sopra determinati.*

Con riguardo alle norme di contenimento della spesa relativa al personale e di disciplina degli investimenti, che hanno impatto dal 2011 anche sulle casse privatizzate, vanno citati:

- l'art. 9 commi 1 e 2 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 , che prevede, per il triennio 2011-2013, che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Viene disposto inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale superiori a 90.000 euro lordi annui

debbano essere ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;

- l'art. 18 comma 22 bis del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, ove stabilisce che, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro;

- l'art. 2, comma 2 del decreto legge 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, che istituisce un contributo di solidarietà del 3 per cento sui redditi di importo superiore ai 300.000 euro annui;

- l'art. 8, comma 15 del citato decreto legge n. 78 del 2010, che stabilisce che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate *alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

Al riguardo il Ministero del Lavoro, nel novembre del 2010, in attesa del perfezionamento dell'iter del provvedimento attuativo, ha emanato una circolare indicante, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio 2011 per presentare *"il piano triennale"*, poi prorogato a metà febbraio.

Il decreto interministeriale del 10 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2011, prevede che il "piano triennale" venga presentato entro il 30 novembre di ogni anno, specificando che per le Casse privatizzate il piano deve essere allegato al bilancio tecnico; entro il 30 giugno di ciascun anno gli enti dovranno comunicare eventuali aggiornamenti del piano stesso;

- l'art. 2, commi 618-623, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'art. 8, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, che prevede, a decorrere dal 2011, che le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possano superare il 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato,

mentre, resta fermo il limite dell'1 per cento stabilito dal comma 618 dell'art. 2 della citata legge n. 244 del 2007 per quanto attiene gli interventi di sola manutenzione ordinaria.

Ulteriori disposizioni interessano l'applicabilità agli enti previdenziali privatizzati del Codice degli appalti. A tal proposito il decreto legge n. 98 del 2011, all'art. 32, comma 12, dispone, recependo la raccomandazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che *gli enti previdenziali destinatari di contribuzioni obbligatorie previste per legge devono essere qualificati alla stregua di organismi di diritto pubblico e come tali tenuti all'applicazione del Codice degli appalti*.

L'EPAP è, come si è detto, assoggettato alle norme per il controllo della spesa pubblica in quanto incluso nell'elenco predisposto dall'ISTAT, che ha indicato quali siano le amministrazioni inserite nel conto consolidato dello Stato (art. 1, comma 5, leggi nn. 311/2004 e 196/2009).

Nel senso della non inclusione delle Casse all'interno dell'elenco ISTAT, è intervenuto il TAR Lazio, Sez. III quater con la sentenza n. 224 dell'11 gennaio 2012, impugnata innanzi al Consiglio di Stato. In data 28-11-2012 il Consiglio di Stato con sentenza n. 6014/2012 ha definitivamente confermato la legittimità dell'inserimento nell'elenco ISTAT delle Casse privatizzate in quanto è restato immutato "il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta". Giova altresì segnalare che sul punto è intervenuto il legislatore con il comma 7 dell'articolo 5 del D.L. 16/2012, convertito nella legge 44/2012, il quale dispone che "ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici del predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

Nel 2011 è stata inoltre emanata la legge n. 133 del 12 luglio 2011 (Legge Lo Presti) che ha reso possibile l'aumento del contributo integrativo fino al 5% da destinare ai montanti individuali.

2. Organizzazione

La struttura di governo dell'Ente, quale si desume dalle norme statutarie, è composta dai seguenti organi: *a)* Consiglio di indirizzo generale; *b)* Consiglio di amministrazione; *c)* Presidente; *d)* Collegio dei sindaci; *e)* Comitato dei delegati, tutti rinnovabili ogni cinque anni.

a) Il Consiglio di indirizzo generale

Il Consiglio di indirizzo generale (CIG) è un organo collegiale elettivo; ha funzioni di governo dell'Ente, di fissare gli obiettivi generali con riguardo alle funzioni previdenziali, alla nomina del Collegio sindacale, alla determinazione delle norme costitutive, all'approvazione delle norme regolamentari e dei bilanci. Il Consiglio determina, inoltre, i compensi per gli organi di amministrazione e di revisione ed il rimborso delle spese per i componenti del Comitato dei delegati. Esso rappresenta, pertanto, *l'organo deliberante a livello più elevato*, cui spetta la formulazione delle direttive generali per la politica di gestione dell'Ente.

I componenti del Consiglio di indirizzo generale sono scelti attraverso elezione diretta da parte degli iscritti. L'insediamento dell'attuale Consiglio è avvenuto nella seduta del 9 giugno 2010.

b) Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è un organo collegiale composto da quattro membri; esso è *organo esecutivo*, che cura la gestione dell'Ente (preparazione dei bilanci, amministrazione del patrimonio e del personale, liquidazione delle pensioni) nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di indirizzo generale e secondo le direttive di coordinamento adottate dal Presidente dell'Ente stesso. Rientrano fra le competenze del Consiglio di amministrazione anche l'assunzione e la nomina del Direttore generale e la determinazione del suo trattamento economico.

c) Il Presidente

Il Presidente, ha la *rappresentanza legale dell'Ente* ed esercita la vigilanza sugli organi esecutivi della gestione; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; assume con proprie determinazioni impegni ed obbligazioni già deliberati dal Consiglio, vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari per il corretto funzionamento dell'Ente.

La nomina del Presidente è avvenuta in data 16 giugno 2010.

d) Il Collegio dei sindaci

Organo di controllo interno della gestione dell'Ente, il Collegio dei sindaci ha durata triennale ed è nominato con deliberazione del Consiglio di indirizzo generale.

Esso si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno effettivo - che presiede il Collegio - ed uno supplente designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un membro effettivo ed un supplente scelti fra gli iscritti obbligatori all'Ente.

Attribuzioni e funzioni dell'organo sono regolate dalle norme del codice civile (artt. 2397 e 2403 e seg.), in quanto compatibili con le prescrizioni particolari che regolano la gestione dell'Ente.

La ricostituzione del Collegio dei sindaci è avvenuta con delibera del CIG n.8/2008 per la nomina del componente del Collegio da scegliersi tra gli iscritti obbligatori dell'Ente; la designazione degli altri due componenti di nomina ministeriale è datata 21 luglio 2008.

e) Il Comitato dei delegati

Per ogni categoria di professionisti che compone l'Ente pluricategoriale è prevista, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 103 del 1996, la costituzione di un proprio Comitato, composto di tre membri, eletti nel rispettivo collegio elettorale, *con funzioni di impulso* nei confronti del Consiglio di amministrazione.

2.1. Costo degli organi di governo e di controllo

Nel seguente prospetto si riportano, distinti per singolo esercizio finanziario, i costi degli Organi di amministrazione e di controllo:

Prospetto n. 1

COSTO DEGLI ORGANI

(in euro)

ORGANI	2009	2010	%	2011	%
Consiglio di indirizzo generale	706.120	781.702	10,7	814.401	4,2
Consiglio di amministrazione	446.011	515.100	15,5	561.620	9,0
Comitato dei delegati	41.152	75.039	82,3	112.099	49,4
Collegio sindacale	74.522	82.118	10,2	79.992	-2,6
Totali	1.267.805	1.453.959	14,7	1.568.112	7,9

Al 31-12-2011 il costo degli Organi ammonta complessivamente a 1.568.112 euro, con un incremento di 114.153 euro rispetto al 2010. Nel bilancio di previsione 2011 erano stati stimati costi complessivi per 1.668.200 euro.

Gli incrementi della voce sono riconducibili prevalentemente agli adeguamenti del *numero di componenti gli organi* disposti dalle nuove norme statutarie che hanno inciso sui compensi dei componenti del CIG e del CdA, oltre che introdotto per la prima volta emolumenti per i delegati dei Comitati.

Nel 2011 il CdA si è riunito 14 volte ed i Consiglieri del CIG, nell'ambito delle 4 commissioni istituite, si sono riuniti 26 volte. Il Collegio sindacale ha tenuto 10 sedute proprie e ha partecipato a quelle del CdA e del CIG.

Nella tabella che segue viene data informativa, per ogni organo, delle singole componenti di costo suddivise per natura, confrontate con l'esercizio precedente per dare evidenza alle differenze tra le due annualità.

A partire dall'anno 2011 è stata determinata la riduzione di circa il 10% dell'importo dei gettoni e delle indennità di trasferta ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera I dello Statuto (cfr. prospetto n. 2).

Prospetto n. 2

ONERI RELATIVI AGLI ORGANI STATUTARI - ANNI 2009/11

(in euro)

Organi statutari	CDA			CIG			CdD			Coll. Sindacale			Coll. Sindacale (Presenza a sedute organi)			Totali		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Emolumenti	374.395	323.000	263.160	490.711	459.673	422.892	58.279	28.834	0	40.310	37.964	37.964	0	0	0	963.695	849.471	724.016
Indennità	37.936	34.535	33.727	42.707	22.451	32.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.643	56.986	65.839
Gettoni di presenza	33.626	29.437	31.249	99.918	136.694	108.238	32.345	26.342	24.607	9.441	11.929	12.216	19.581	23.156	18.588	194.911	227.558	194.898
Rimborsi spese attività istituzionale	107.859	125.661	115.693	176.748	153.704	133.934	19.483	15.039	11.666	2.759	3.529	2.510	4.930	4.833	2.537	311.779	302.766	266.340
Assicurazioni	7.804	2.467	2.182	4.317	9.180	8.944	1.992	4.824	4.879	2.971	707	707	0	0	0	17.084	17.178	16.712
Totale	561.620	515.100	446.011	814.401	781.702	706.120	112.099	75.039	41.152	55.481	54.129	53.397	24.511	27.989	21.125	1.568.112	1.453.959	1.267.805

3. Personale

Il contingente di personale, per lo più stabile negli anni, è composto nel 2011 da 20 dipendenti, con un costo pari a 1.309 migliaia di euro, comprensivi degli emolumenti erogati al Direttore Generale (nel 2010 era pari a 1.252 migliaia di euro).

Gli incrementi della voce che si rilevano nel 2011 sono per lo più riconducibili agli aumenti contrattuali del nuovo C.C.N.L.

Il costo medio mostra nel biennio un trend in flessione.

L'incidenza del costo del personale sul totale dei costi istituzionali flette dall'1,73 del 2010 all'1,48 del 2011.

Prospetto n. 3**COSTO DEL PERSONALE**

(in euro)

Personale in servizio	2009	2010	2011
20 unità	1.261.108	1.251.956	1.308.925

*19 unità nel 2010

COSTO MEDIO UNITARIO

(in euro)

2009	2010	2011
63.055,4	65.892,4	65.446,2

INCIDENZA PERCENTUALE DI OGNI VOCE SUL TOTALE COSTI

(in euro)

	2009	Inc.% 2009	2010	Inc.% 2010	2011	Inc.% 2011
accantonamenti statutari	57.631.503	59,79	51.713.479	71,64	51.387.847	58,18
prestazioni assistenziali e previdenziali	3.364.290	3,49	3.185.536	4,41	3.787.560	4,29
materiale vario e di consumo	22.224	0,02	23.753	0,03	25.591	0,03
utenze varie	47.519	0,05	52.609	0,07	87.111	0,10
altri costi	28.346	0,03	26.049	0,04	41.593	0,05
costi del personale	1.261.108	1,31	1.251.956	1,73	1.308.925	1,48
compensi professionali	370.446	0,38	358.661	0,50	30.212	0,37
organi amministrativi e di controllo	1.267.805	1,32	1.453.959	2,01	1.568.112	1,78
servizi vari	998.905	1,04	835.242	1,16	918.645	1,04
affitti passivi	81.721	0,08	0	0,00	0	0,00
totale	96.384.893		72.183.811		88.328.925	

3.1. Compensi per consulenze professionali

La voce “compensi professionali” mostra complessivamente un trend decrescente passando da euro 370.446 del 2009 a euro 330.212 del 2011, anno in cui peraltro si rileva un aumento pari al 8% rispetto al precedente esercizio.

In quest’ultimo esercizio le riduzioni delle spese per alcuni tipi di consulenze sono più che compensate dall’aumento di altre, soprattutto per le consulenze legali e notarili.

L’analisi della tipologia delle consulenze professionali comporta le seguenti specificazioni. Trattasi di:

- **consulenze tecniche e finanziarie:** riguardano l’onere sostenuto per la consulenza finanziaria sugli investimenti: nel 2011 sono pari ad euro 167.080 con un aumento del 2% rispetto al precedente esercizio;
- **consulenza del lavoro:** il costo è relativo al contratto di consulenza del lavoro a supporto ed assistenza degli uffici;
- **consulenza amministrativa:** il costo è riferito ai corrispettivi maturati nell’anno 2011 per la consulenza contabile, amministrativa e di bilancio;
- **consulenze legali e notarili:** rappresentano gli oneri per servizi di assistenza legale; la riduzione di 49.449 euro è l’effetto della chiusura in corso d’anno di alcuni contenziosi;
- **consulenze informatiche:** la voce accoglie il costo per la consulenza per la sicurezza informatica;
- **consulenza sicurezza legge 626:** il costo è relativo al compenso percepito dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione in conformità con il D.Lgs 626/94;
- **ulteriori consulenze:** la voce “ulteriori consulenze” presenta un incremento pari a 6.449 euro (12%) (cfr. prospetto n. 4).

Prospetto n. 4**ONERI PER CONSULENZE**

(in euro)

Tipologia	2009	2010	Var.%	2011	Var.%
Consulenze tecniche e finanziarie	124.898	149.745	19,9	167.080	11,6
Consulenza del lavoro	25.672	27.868	8,6	23.910	-14,2
Consulenze amministrative	20.498	20.966	2,3	22.596	7,8
Consulenze legali e notarili	131.150	89.975	-31,4	40.526	-55,0
Consulenze informatiche	1.656	1.656	0,0	1.656	0,0
Consulenza accertamento contri.vo	3.714	1.857	-50,0	0	-100,0
Consulenza sicurezza L./626	13.888	11.787	-15,1	13.188	11,9
Consulenza certificazione qualità	3.036	0	-100,0	0	
Ulteriori consulenze	45.934	54.807	19,3	61.256	11,8
Totale	370.446	358.661	-3,2	330.212	-7,9

4. Prestazioni statutarie

Prestazioni principali

Ai fini della determinazione delle prestazioni, trova applicazione il sistema di calcolo previsto dalla legge n. 335 del 1995, che si richiama al principio di una **sostanziale corrispettività tra contributi provenienti dagli iscritti e prestazioni** spettanti agli aventi diritto alle prestazioni stesse. I contributi, accreditati sui conti intestati agli assicurati, danno luogo, attraverso il **processo di capitalizzazione composta**, a montanti finanziari che al momento del pensionamento sono trasformati in rendite mediante l'applicazione dei coefficienti attuariali. Il tasso di capitalizzazione, previsto dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, applicabile ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello Statuto, è stabilito in misura pari "alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale".

In attuazione delle norme regolamentari, le prestazioni previdenziali (liquidabili a richiesta dell'interessato) erogabili dall'Ente sono le seguenti:

- una pensione di **vecchiaia** all'iscritto che possa vantare, rispettivamente, il duplice requisito di un'età compiuta non inferiore ad anni 65 ed un'anzianità contributiva non inferiore ad anni 5, ovvero di un'età compiuta di almeno 57 anni ed un'anzianità contributiva non inferiore ad anni 40;
- una pensione di **inabilità** all'iscritto che, dopo almeno 5 anni di contribuzione, abbia subito infortuni o malattie che gli impediscano in modo permanente e totale la capacità di esercitare la professione;
- una pensione di **invalidità** all'iscritto che, dopo almeno 5 anni di contribuzione, per sopravvenuta od aggravata infermità fisica o mentale, veda ridotta a meno di un terzo la propria capacità di esercitare la professione;
- una pensione di **reversibilità** o indiretta ai familiari superstiti del pensionato;
- una **prestazione in capitale**, costituita dall'entità dei contributi soggettivi versati, maggiorata delle rivalutazioni annuali secondo il tasso di capitalizzazione, liquidabile al compimento del 65esimo anno di età all'iscritto che cessi od abbia cessato l'attività professionale senza aver maturato il diritto a pensione diretta od indiretta;
- un'**indennità di maternità** da corrispondere secondo le modalità e nelle misure previste dalla vigente disciplina in materia.

5. Consistenza numerica degli iscritti

Secondo le previsioni statutarie sono obbligatoriamente iscritti all'EPAP gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano attività autonoma di libera professione in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, secondo le modalità di iscrizione previste dal regolamento che disciplina le funzioni di previdenza.

Sono altresì iscritti i professionisti che esercitano l'attività professionale attraverso le forme della società di persone ovvero di cooperativa nonché delle società di capitali (art. 4 nuovo Statuto).

La **consistenza complessiva degli iscritti** con la specificazione di quelli attivi, è indicata, per ogni categoria professionale, nel prospetto che segue da cui risulta nel biennio un incremento del 1.312 unità.

In particolare il numero **degli iscritti attivi** nel 2011 registra una leggera crescita attestandosi nel 2011 su 18.539 unità.

Prospetto n. 5

CONSISTENZA COMPLESSIVA DEGLI ISCRITTI

	2009	2010	2011
a) Attuari	182	196	201
b) Chimici	2.747	2.800	2.994
c) Agronomi e forestali	10.975	11.331	11.998
d) Geologi	10.940	11.236	11.682
Totali	24.844	25.563	26.875
Iscritti attivi	18.313	18.222	18.539